

Prot. 15

Montecatini Terme, lì 06/04/2010.

Spett.le
Azienda Associata


Oggetto: Nuove norme per la tutela di animali di affezione.

Con una Legge regionale approvata recentemente, viene disposto il libero accesso dei cani, accompagnati dal proprietario o detentore, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali.

Il titolare responsabile dell'attività può comunque adottare misure limitative all'accesso previa comunicazione al Sindaco.

A tal fine alleghiamo lo schema della comunicazione che dovrebbe essere utilizzata, nonché l'estratto della Legge Regionale a riguardo.

Cordiali Saluti.

Il Presidente
Luciano Masini


Ill.mo Sig.
Sindaco
Del Comune di
Mezzo fax

Oggetto: comunicazione ai sensi comma 4 art. 21, L.R. 20 ottobre 2009 n. 59.

Con la presente ai sensi comma 4 art. 21 della legge in oggetto, il sottoscritto Legale Rappresentante dell'Azienda in epigrafe, esercita il proprio diritto di limitare l'accesso ai cani nei locali della propria azienda e relative pertinenze ed accessori come di seguito descritto:

- accesso consentito ai soli cani di piccola taglia
- accesso consentito solo alle seguenti aree
- accesso non consentito in tutte le aree e pertinenze ed accessori
- altro _____

L'accesso viene comunque garantito ai cani guida per ipovedenti.

Cordiali Saluti.

data

Timbro e firma

---oooOooo---

Estratto di norme

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2009, n. 59

Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

....

Art. 21

Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e
nei locali ed uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui all'articolo 41, definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilità.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al sindaco.

Art. 22

Norme igieniche

1. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane.
2. Il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all'interno di locali, il responsabile del cane ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.

Montecatini Terme – via U. Foscolo, 43 – 51016 Montecatini Terme (PT)
Tel. 0572. 0572.95721 – Fax 0572.954212

e-mail - unim@confesercenti.pistoia.it www.confesercenti.pistoia.it/unim